

DOCUMENTO RECANTE LA DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

1. Premessa

La Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), disciplina il funzionamento dei mercati finanziari europei, ponendosi l'obiettivo di rafforzare ulteriormente, rispetto alla previgente disciplina contenuta nella Direttiva 2004/39/UE (MiFID I), la tutela degli investitori, l'efficienza e l'integrità dei mercati finanziari stessi.

Nell'ambito della suddetta disciplina comunitaria, un particolare rilievo rivestono le previsioni in tema di *best execution* che stabiliscono l'obbligo in capo agli intermediari di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente nell'esecuzione degli ordini dal medesimo trasmessi.

In forza di quanto sopra, UBI Banca, allorché esegua o trasmetta gli ordini, adotta misure sufficienti a garantire il miglior risultato possibile per la Clientela, tenuto conto del prezzo, dei costi, della rapidità e della probabilità di esecuzione e di regolamento, delle dimensioni e della natura dell'ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione. Tale disciplina è, pertanto, finalizzata ad assicurare una più ampia protezione degli investitori, siano essi Clienti al Dettaglio o Clienti Professionali.

Relativamente alla Clientela classificata come "Controparte Qualificata", ai sensi dell'art 30, commi 1 e 2, MiFID II, gli obblighi di *best execution* non si applicano alle operazioni concluse con le stesse, salvo nei casi in cui la Controparte Qualificata non chieda in via generale o per singola negoziazione di essere trattata come Cliente i cui rapporti con l'impresa di investimento sono soggetti agli obblighi di *best execution*

Le misure adottate dall'intermediario per l'esecuzione/trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il Cliente si applicano indistintamente a tutti gli strumenti finanziari a prescindere dalla sede di esecuzione e/o dal servizio di investimento prestato dall'intermediario a favore della propria Clientela. Per "sede di esecuzione" ai sensi dell'art. 64, comma 1, Regolamento Delegato 2017/565, s'intende un mercato regolamentato, un MTF, un OTF, un internalizzatore sistematico, un market maker o altro fornitore di liquidità o un'entità che svolge in un paese terzo una funzione simile a quelle svolte da una qualsiasi delle entità predette. Si precisa che la definizione di "sede di esecuzione" si differenzia dalla definizione di "sede di negoziazione" definita, ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 24), come "un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione"

La Banca è tenuta a consegnare al Cliente, prima di dar luogo alla prestazione del servizio di investimento, il presente DOCUMENTO RECANTE LA DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI, nonché a richiedere il consenso sullo stesso da parte del Cliente medesimo.

Le commissioni relative al servizio di ricezione e trasmissione degli ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari negoziati su sedi di negoziazione non italiane potrebbero essere maggiori rispetto a quelle di analoghi ordini trattati su sedi di negoziazione italiane a causa dei differenti costi di accesso a tali sedi di negoziazione sostenuti dalla Banca. L'evidenza dei diversi costi è rappresentata nella "Scheda Condizioni Economiche (costi e oneri)" allegata al Contratto per la Negoziazione, il Collocamento la Ricezione e la Trasmissione Ordini.

2. Scelte operative della Banca in materia di strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini

Al fine di garantire un elevato livello di protezione a tutti i propri Clienti, UBI Banca ha ritenuto di non differenziare la propria strategia di esecuzione e trasmissione di ordini a seconda delle caratteristiche della Clientela, né degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine, nonché delle sedi di esecuzione, e ha attribuito l'ordine di importanza, rappresentato nel prosieguo, ai fattori che si ritiene possano assicurare in modo duraturo la *best execution* ai propri Clienti (art. 66, comma 3, lett. a), Regolamento Delegato 2017/556).

2.1 Fattori di *best execution*

La Banca, al fine di garantire in modo duraturo il miglior risultato possibile (*best execution*) ai propri Clienti, considera rilevanti per la propria strategia di esecuzione, nell'ordine di priorità sotto indicato, i seguenti fattori:

- prezzo dello strumento finanziario e costi dell'esecuzione (corrispettivo totale): oltre al prezzo dello strumento finanziario rientrano nella definizione del corrispettivo totale tutti i costi sopportati dal Cliente e direttamente collegati all'esecuzione dell'ordine, comprensivi delle competenze della sede di esecuzione, delle competenze per la compensazione e il regolamento, qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine, nonché le commissioni di negoziazione applicate dalla Banca;
- rapidità e probabilità dell'esecuzione, nonché probabilità di regolamento e caratteristiche dei sistemi di compensazione;
- natura e dimensioni dell'ordine;
- altre caratteristiche dell'ordine rilevanti per la sua esecuzione.

La Banca non percepisce remunerazioni, sconti o benefici non monetari per il fatto di indirizzare gli ordini verso una particolare sede di negoziazione o di esecuzione, in violazione degli obblighi in materia di conflitti di interesse o incentivi.

2.2 Sedi di esecuzione

Sulla base della gerarchia dei fattori definita, la Banca ha selezionato le sedi di esecuzione degli ordini e gli intermediari negozianti che garantiscono in modo sistematico il miglior risultato possibile per il Cliente e ha provveduto a stabilire meccanismi efficaci per la corretta esecuzione dell'ordine.

Le sedi di esecuzione possibili (ai sensi dell'art. 64, c.1, Reg. Del. 565/2017) sono un mercato regolamentato, un MTF, un OTF, un internalizzatore sistematico, un *market maker* o altro fornitore di liquidità o un'entità che svolge in un Paese terzo una funzione simile a quelle svolte da una qualsiasi delle entità predette.

La Banca richiede al Cliente un consenso espresso sotto forma di accordo generale, a effettuare l'esecuzione di ordini al di fuori di una sede di negoziazione.

Le operazioni effettuate fuori dalle sedi di negoziazione sono esposte al rischio liquidabilità, in quanto può risultare difficoltoso o impossibile liquidare lo strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia negoziato su alcuna sede di negoziazione. A tale rischio si aggiunge il rischio controparte nel caso in cui si dovesse verificare l'evento di default dell'emittente prima della liquidazione dello stesso strumento finanziario emesso dallo stesso emittente. Il Cliente può richiedere informazioni supplementari sulle conseguenze di tale modalità di esecuzione.

Nello specifico:

- gli ordini su strumenti finanziari ammessi a negoziazione su sedi di negoziazione dello Spazio Economico Europeo, anche se inoltrati ad un intermediario negoziatore, verranno preferibilmente eseguiti su sedi di negoziazione, in quanto al momento non si ritiene vi siano sedi di esecuzione alternative che abbiano un paragonabile livello di liquidità;
- UBI Banca ha siglato accordi con intermediari negoziatori che permettono di ottenere vantaggi, in termini di "*total consideration*", nonché in termini di rapidità e probabilità di esecuzione (in virtù delle infrastrutture tecnologiche in dotazione), e, nel caso di istruzione specifica del Cliente circa la sede di esecuzione, in termini di possibilità di accesso a più sedi di esecuzione per lo stesso strumento finanziario (in modalità diretta o indiretta). Al fine di assicurare la continuità operativa, UBI Banca ha individuato uno o più broker di back-up interscambiabili rispetto ai broker principali;
- per alcuni strumenti finanziari non ammessi a negoziazione su sedi di negoziazione dello Spazio Economico Europeo, la Banca eseguirà gli ordini per conto proprio, ossia in contropartita diretta con il Cliente, fermi restando tutti gli obblighi assunti dalla Banca in tema di *best execution*, nonché in tema di obblighi specifici in materia di negoziazione di azioni e strumenti derivati (c.d. *trading obligation*). Con riferimento ai Prestiti Obbligazionari emessi dal Gruppo UBI Banca ante 01/10/2017, e per i quali la Banca non ha richiesto l'ammissione alla negoziazione in alcuna sede di negoziazione, si precisa che UBI Banca si qualifica come Internalizzatore sistematico e pertanto detti strumenti finanziari verranno negoziati in contro proprio per il tramite di "UBI Internalizzatore Sistematico";
- nel caso di ordini relativi a strumenti finanziari non aventi come *venue* principale una sede di negoziazione appartenente allo Spazio Economico Europeo, oppure da eseguire, in base alle istruzioni specifiche del Cliente, su una sede di negoziazione non appartenente allo Spazio Economico Europeo o attraverso *market maker* / fornitori di liquidità, l'ordine potrebbe da ultimo essere trasmesso a intermediari negoziatori non appartenenti allo Spazio Economico Europeo e pertanto non assoggettati agli obblighi di *best execution* previsti dalla MiFID II, né eventualmente a regole assimilabili.

Con particolare riferimento alla ricezione e trasmissione degli ordini, UBI Banca ha selezionato i seguenti intermediari negoziatori (broker): IW Bank S.p.A, Banca Akros S.p.A. e UBS Ltd..

2.3 Trattamento delle istruzioni specifiche impartite dai Clienti

Con riferimento all'esecuzione e alla trasmissione di un ordine, la normativa prevede la possibilità che un Cliente impartisca istruzioni specifiche e, in tali circostanze, l'intermediario è tenuto ad attenersi alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute.

Al ricorrere di tale circostanza, in linea con la normativa di riferimento, UBI Banca ha adottato le seguenti regole:

- qualora le istruzioni specifiche impartite dal Cliente impediscano l'applicazione delle regole di cui alla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini, la Banca rispetterà l'istruzione del Cliente anche in deroga alle regole di *best execution* definite;
- qualora l'ordine presenti istruzioni specifiche soltanto parziali, l'ordine sarà eseguito secondo le istruzioni specifiche ricevute dal Cliente e per la parte non oggetto di disposizioni specifiche l'ordine sarà eseguito in osservanza alla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata dalla Banca;
- qualora l'istruzione specifica del Cliente non possa essere eseguita, la Banca potrà rifiutare l'ordine;
- qualora l'ordine presenti istruzioni specifiche in termini di sede di esecuzione, ciò potrebbe condizionare tutto l'ordine, in quanto la Banca, per soddisfare l'istruzione specifica impartita dal Cliente, potrebbe trovarsi nella situazione di non essere più in grado di tener conto degli altri fattori di esecuzione e quindi l'ordine sarebbe da considerarsi tutto in istruzione specifica.

Per effetto delle caratteristiche delle strutture informatiche in dotazione, le istruzioni specifiche del Cliente potranno concernere soltanto l'indicazione della sede di esecuzione dell'ordine.

Il conferimento dell'istruzione "*curando*" (a mezzo della quale il Cliente si affida all'esperienza dell'intermediario per la scelta delle migliori possibilità offerte dalla seduta) o dell'indicazione di eseguire l'ordine al raggiungimento di determinati livelli di prezzo (c.d. "ordini stop"), si deve intendere riferita all'ordine complessivo e deve essere corredata dall'istruzione specifica relativa alla "sede di esecuzione" dell'ordine. Attraverso l'istruzione "*curando*" il Cliente attribuisce implicitamente alla Banca discrezionalità nell'esecuzione dell'ordine sulla sede di esecuzione indicata dal Cliente.

2.4 Reporting (informativa sull'operatività e sulla qualità di esecuzione)

La normativa prevede che, al fine di migliorare la protezione degli investitori, è opportuno specificare i principi concernenti le informazioni fornite dall'intermediario ai propri Clienti sulla politica di esecuzione, prevedendo altresì l'obbligo di pubblicare, con frequenza annuale e per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque sedi di esecuzione e i primi cinque intermediari negozianti utilizzati nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione degli ordini, per volume di contrattazioni, in relazione agli ordini eseguiti nell'anno precedente.

In aggiunta, è previsto che l'intermediario renda note le informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta e, in particolare, le conclusioni tratte dal monitoraggio approfondito della qualità di esecuzione ottenuta nelle sedi di esecuzione in cui ha eseguito ordini di Clienti l'anno precedente.

A tal fine, nell'ambito dell'informativa sull'operatività, la Banca rende note le prime cinque sedi di esecuzione e i primi cinque broker utilizzati nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione degli ordini, ambedue per volume di contrattazioni relativamente a tutti gli ordini di Clienti eseguiti per ciascuna delle classi di strumenti finanziari. Inoltre, nell'ambito della relazione sulla qualità dell'esecuzione, la Banca pubblica annualmente, per ciascuna classe di strumenti finanziari, una sintesi dell'analisi e delle conclusioni tratte dal monitoraggio approfondito della qualità di esecuzione ottenuta nelle sedi di esecuzione in cui ha eseguito ordini di Clienti l'anno precedente.

Le relazioni (in formato elettronico) sono rese disponibili al pubblico per almeno due anni sul sito www.ubibanca.com.

2.5 Revisione della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini

UBI Banca, avvalendosi delle evidenze emerse dall'attività di *reporting* di cui al paragrafo che precede, nonché tenendo conto, altresì, delle informazioni pubblicate dalle sedi di esecuzione:

- controlla a cadenza regolare l'efficacia della propria strategia di esecuzione e trasmissione e, in particolare, controlla la qualità d'esecuzione delle entità in essa indicate e, laddove opportuno, pone rimedio a eventuali carenze;
- riesamina almeno una volta all'anno la propria strategia di esecuzione e trasmissione o ad evento ogni qualvolta intervenga una modifica rilevante che influisce sulla capacità dell'impresa di continuare ad ottenere il miglior risultato possibile per i propri Clienti.

La Banca notifica al Cliente ogni modifica essenziale apportata alla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini e pubblica l'ultima versione aggiornata della sintesi della propria strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini sul sito www.ubibanca.com

Il Cliente ha la facoltà di richiedere alla Banca informazioni supplementari sulle politiche o sulle disposizioni applicate in materia di *best execution*.

3. Dettaglio della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini di UBI Banca

La strategia di esecuzione e trasmissione di ordini della Banca specifica, ai sensi dell'art. 27, comma 5, MiFID II, per ciascuna classe di strumenti finanziari di cui all'Allegato I del Regolamento Delegato 2017/576, le informazioni circa le varie sedi nelle quali l'impresa di investimento esegue gli ordini dei clienti e i fattori che influenzano la scelta delle sedi di esecuzione.

In aggiunta, ai sensi degli artt. 65, comma 5, e 66, comma 2, Regolamento Delegato 2017/565, la presente strategia prevede che le informazioni sulla strategia di esecuzione e trasmissione siano personalizzate sulla base della classe dello strumento finanziario e del tipo di servizio fornito.

UBI Banca ha adottato un modello operativo per la gestione degli ordini della Clientela, fondato principalmente sulla suddivisione dei ruoli tra UBI Banca, gli intermediari negozianti (broker) selezionati (di gruppo, ossia IW Bank, o esterni al gruppo) e i relativi intermediari negozianti (broker) di back-up.

In dettaglio, il modello adottato prevede che UBI Banca riceva gli ordini dai clienti e ne curi l'esecuzione secondo quanto previsto nella strategia adottata, prestando i servizi di ricezione e trasmissione ordini, di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio, in modo da garantire la migliore esecuzione possibile per la clientela, avendo riguardo alle strutture informatiche e organizzative in dotazione.

3.1 Strumenti non di debito ammessi a negoziazione in sedi di negoziazione italiane

Classi di strumenti finanziari: strumenti di capitale, derivati cartolarizzati, prodotti indicizzati quotati.

Servizio di investimento prestato: ricezione e trasmissione di ordini.

Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini: gli ordini sugli strumenti finanziari di cui alla presente sezione saranno eseguiti sedi di negoziazione italiane, mediante trasmissione degli ordini agli intermediari negozianti selezionati.

Qualora lo strumento finanziario risulti negoziato su più sedi di negoziazione, viene data preferenza al mercato regolamentato italiano.

3.2 Strumenti non di debito ammessi a negoziazione in sedi di negoziazione dello Spazio Economico Europeo (diverse da quelle italiane)

Classi di strumenti finanziari: strumenti di capitale, derivati cartolarizzati, prodotti indicizzati quotati.

Servizio di investimento prestato: ricezione e trasmissione di ordini.

Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini: gli ordini sugli strumenti finanziari di cui alla presente sezione saranno eseguiti su sedi di negoziazione dello Spazio Economico Europeo (diverse da quelle italiane), mediante trasmissione degli ordini agli intermediari negozianti selezionati.

3.3 Strumenti non di debito ammessi a negoziazione in sedi di Paesi terzi (non-SEE)

Classi di strumenti finanziari: strumenti di capitale, derivati cartolarizzati, prodotti indicizzati quotati.

Servizio di investimento prestato: ricezione e trasmissione di ordini.

Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini: gli ordini sugli strumenti finanziari di cui alla presente sezione saranno eseguiti sulla venue principale di negoziazione del singolo strumento, mediante trasmissione degli ordini agli intermediari negoziatori selezionati.

Si precisa che nel caso di ordini relativi a strumenti finanziari non aventi come venue principale una sede di negoziazione appartenente allo Spazio Economico Europeo oppure da eseguire, in base alle istruzioni specifiche del Cliente, su una sede di negoziazione non appartenente allo Spazio Economico Europeo o attraverso market maker / fornitori di liquidità, l'ordine potrebbe da ultimo essere trasmesso a intermediari negoziatori non appartenenti allo Spazio Economico Europeo e pertanto non assoggettati agli obblighi di best execution previsti dalla MiFID II, nè eventualmente a regole assimilabili.

3.4 Strumenti di debito ammessi a negoziazione in sedi di negoziazione italiane

Sono escluse le obbligazioni di UBI Banca emesse ante 01/10/2017 per le quali UBI Banca non ha richiesto la negoziazione in alcuna sede di negoziazione.

Classi di strumenti finanziari: strumenti di debito.

Servizio di investimento prestato: esecuzione di ordini per conto dei Clienti, ricezione e trasmissione di ordini e negoziazione per conto proprio.

Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini: gli ordini sugli strumenti finanziari di cui alla presente sezione sono eseguiti sulle sedi di negoziazione italiane, alle quali la Banca accede in qualità di partecipante diretto.

Al fine di conseguire il miglior risultato possibile per il cliente, UBI Banca si avvale di un sistema denominato "Automated Order Router" (AOR) che individua, al momento della ricezione dell'ordine, la migliore tra le seguenti sedi di negoziazione: MOT (Segmento DomesticMOT e EuroMOT), EuroTLX e ExtraMOT. Nei casi residuali di ineseguito da parte dell'AOR, l'ordine potrà essere eseguito per conto proprio, ovvero, in presenza di condizioni più favorevoli, l'ordine potrà essere trasmesso agli intermediari negoziatori selezionati, ovvero negoziato fuori mercato o tramite Bloomberg MTF con controparti selezionate per la negoziazione di ordini fuori da sedi di negoziazione (fornitori di liquidità).

Qualora gli ordini della propria clientela, aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui alla presente sezione, presentino dimensioni rilevanti rispetto ai parametri quantitativi definiti dalla Banca, UBI Banca, al fine di ottenere le migliori condizioni, può eseguire tali ordini su BondVision Europe MTF.

3.5 Strumenti di debito diversi da quelli ammessi a negoziazione in sedi di negoziazione italiane

Sono escluse le obbligazioni di UBI Banca emesse ante 01/10/2017 per le quali UBI Banca non ha richiesto la negoziazione in alcuna sede di negoziazione.

Classi di strumenti finanziari: strumenti di debito.

Servizio di investimento prestato: esecuzione di ordini per conto dei Clienti, ricezione e trasmissione di ordini e negoziazione per conto proprio.

Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini: gli ordini sugli strumenti di cui alla presente sezione sono eseguiti sulle sedi di negoziazione dello Spazio Economico Europeo di riferimento per il singolo strumento finanziario, oppure trasmessi a controparti selezionate per la negoziazione di ordini al di fuori da sedi di negoziazione (fornitori di liquidità), ovvero negoziate dalla Banca per conto proprio.

Per le operazioni effettuate fuori dalle sedi di negoziazione può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio controparte, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

3.6 Strumenti di debito emessi dal Gruppo UBI Banca ante 01/10/2017 per i quali UBI Banca non ha richiesto la negoziazione in alcuna sede di negoziazione

Classi di strumenti finanziari: strumenti di debito.

Servizio di investimento prestato: negoziazione tramite "UBI Internalizzatore sistematico".

Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini: la negoziazione di Prestiti Obbligazionari del Gruppo UBI Banca, emessi ante 01/10/2017 e per i quali la Banca non ha richiesto l'ammissione alla negoziazione in alcuna sede di negoziazione, avviene per il tramite di "UBI Internalizzatore Sistematico". Il pricing dell'attività di negoziazione per conto proprio segue le regole dettagliate nella documentazione consegnata al cliente in fase di collocamento.

3.7 Strumenti derivati negoziati OTC

Secondo quanto previsto dalle politiche in materia di negoziazione, collocamento e sottoscrizione di prodotti finanziari adottate dalla Banca, la finalità della clientela nel porre in essere l'operatività in strumenti finanziari derivati OTC deve essere, in via prevalente, di copertura, con l'effetto che le operazioni contenenti elementi speculativi devono rivestire carattere residuale, essere concluse esclusivamente con una determinata categoria di clientela e prevedere un'informativa esaustiva al cliente dei rischi relativi a scenari avversi di mercato.

La finalità di copertura costituisce un elemento essenziale nell'ambito della valutazione della rischiosità del derivato OTC e di conseguenza dell'adeguatezza dell'operazione.

Per la clientela classificata "al dettaglio" ai sensi della disciplina sui servizi di investimento è di conseguenza necessaria l'adesione al servizio di consulenza e che l'operazione sia considerata adeguata dal sistema preposto alla valutazione degli investimenti finanziari della clientela per poter eseguire una operazione in derivati OTC. Senza tali presupposti non sarà possibile operare.

Si precisa che nell'ambito della presente sezione sono esclusi i derivati soggetti agli obblighi in materia di *trading obligation* di cui all'art. 28, MiFIR.

Classi di strumenti finanziari: derivati su tassi di interesse (swap, forward e altri derivati su tassi di interesse), derivati su valute (swap, forward e altri derivati su valute), derivati su merci e derivati su quote di emissione (altri derivati su merci e derivati su quote di emissione).

Servizio di investimento prestato: negoziazione per conto proprio.

Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini: In considerazione delle caratteristiche di personalizzazione degli strumenti finanziari in oggetto e l'assenza di mercati regolamentati per la relativa negoziazione, la sede di esecuzione prescelta è la negoziazione per conto proprio. Tale modalità di esecuzione, date le caratteristiche di personalizzazione del prodotto e l'assenza di mercati regolamentati, permette di ridurre i costi e di massimizzare la rapidità e la probabilità di esecuzione per il cliente.

Il prezzo dello strumento viene definito dalla Banca nel rispetto della comune prassi di mercato utilizzando metodologie di calcolo che considerano le componenti di carattere finanziario, ossia la componente necessaria a neutralizzare i rischi di mercato e il rischio di controparte e la componente commerciale, ossia la remunerazione del servizio e dei costi di struttura.

Fermo restando quanto previsto in materia di *trading obligation* come sopra richiamata, in coerenza con l'art. 64, comma 4 del regolamento Delegato 2017/565, la Banca verifica l'equità del prezzo proposto al cliente raccogliendo i dati di mercato impiegati nella stima del prezzo del prodotto e, laddove possibile, confrontandolo con prodotti simili o comparabili.

3.8 Operazioni di finanziamento tramite titoli – Pronti Contro Termine

Servizio di investimento prestato: negoziazione per conto proprio.

Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini: in linea con la complessiva strategia di esecuzione degli ordini per gli strumenti finanziari e per la tipologia di operazione oggetto della presente sezione, la sede di esecuzione prescelta allo scopo di conseguire la best execution, alla luce dei fattori di gerarchia sopra esposti, è il conto proprio. I titoli sottostanti ai Pronti Contro Termine possono essere esclusivamente strumenti finanziari obbligazionari (emessi anche da UBI Banca e dalla Banca). I tassi di interesse negoziati con il cliente (sia lordi che netti) sono elaborati sulla base di specifiche regole interne a ciascuna Banca utilizzando dati di mercato disponibili al momento della negoziazione (prezzo dei titoli sottostanti e andamento dei tassi di pari durata sul mercato monetario).